

n. 651 sub 1/2022 Ruolo Volontaria Giurisdizione



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Nel procedimento rubricato al n. **651 sub 1/2022** Ruolo Volontaria Giurisdizione
promosso da

[REDACTED], in persona del l.r., Presidente [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Stradella (C.F. STRAMP155M11E205R) e
dell'avv. Massimo Pellizzato (C.F. PLLMSM75E10B300S) ed elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. Umberto Stradella in Milano, via Larga n. 31, giusta procura allegata al ricorso per la conferma
delle misure protettive

RICORRENTE

nei confronti di

[REDACTED] con sede in [REDACTED]
[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante Mrs. Mairead Lyons, rappresentata e difesa
dall'Avv. Girolamo Abbatescianni (C.F. BBTGLM55D17A662C) e dall'Avv. Michael Cirigliano (C.F.
CRGMHL93M15E801A) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Milano, viale
Luigi Majno 17/A, giusta procura allegata alla memoria di costituzione del 10.02.2022

RESISTENTE

(già costituito nel procedimento principale n. 651/2022 V.G.)

nonché nei confronti di

[REDACTED]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Ugo Molinari (C.F. MLNGTN64H20B157O), Andrea Taurozzi (C.F.
TRZNDR83R18G482N) e Giacomo Colombo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano,
corso G. Matteotti n. 10, giusta procura allegata alla memoria di costituzione del 14.02.2022

RESISTENTI

(già costituiti nel procedimento principale n. 651/2022 V.G.)

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avv.ti Ugo
Molinari (C.F. MLNGTN64H20B157O), Andrea Taurozzi (C.F. TRZNDR83R18G482N) e Giacomo
Colombo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, corso G. Matteotti n. 10, giusta procura
allegata alla memoria di costituzione del 16.02.2022

RESISTENTE

(già costituita nel procedimento principale n. 651/2022 V.G.)

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Di Lello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chieti, via N. Toppi n. 22, giusta procura allegata alla memoria di costituzione in data 11.05.2022

RESISTENTE (costituitasi nel presente procedimento 651/2022 sub 1 V.G.)

[REDACTED]
RESISTENTI CONTUMACI
(già convenuti nel procedimento principale)

[REDACTED]
RESISTENTE CONTUMACE
(convenuta nel presente procedimento 651/2022 sub 1 V.G.)

esperto designato: rag. dott. **CESARE GIUSEPPE MERONI** (C.F. MRNCRG65R24F205D)

Il Giudice designato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **18.05.2022**,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premessa:

ordinanza del 24.02.2022 e successivo iter processuale

A conclusione del procedimento iscritto in data 21.01.2022 e rubricato al n. 651/2022 Ruolo V.G. lo scrivente ha emesso l'ordinanza del 24.02.2022, da intendersi qui integralmente richiamata, con la quale sono state confermate le misure di protezione ex art. 6 D.L. n. 118/2021, conv. in L. n. 147/2021 sino a 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento limitatamente ai seguenti creditori: [REDACTED]

Con la predetta ordinanza è stato, altresì, confermato per il medesimo termine di durata il divieto di prosecuzione da parte di ~~AELF~~ del procedimento cautelare pendente nei confronti di [REDACTED] (R.G. n. 40359/2021 Sezione V civ. - Tribunale di Milano).

Prima dello spirare del termine di efficacia disposto nell'ordinanza (ossia il 26.04.2022) ~~UVET~~ in data **21.04.2022** ha tempestivamente depositato nel fascicolo telematico istanza di proroga delle misure protettive ex art. 7, co. 5 D.L. n. 118/2021, domandando assegnarsi ulteriori 120 giorni, nonché formulando istanza di estensione delle misure di protezione ai creditori, non contemplati nell'ordinanza di conferma del 24.02.2022, ~~MPS Leasing & Factoring S.p.A. (C.F. 9203472052) e Consulenza Turismo S.r.l. (C.F. 03709140168).~~

E segnatamente ~~UVET~~ nella predetta istanza ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“CHIEDE all'Ill.mo Giudice istruttore di voler inaudita altera parte o in subordine nel contraddittorio delle parti, acquisito il parere dell'esperto, PROROGARE ex art 7, comma 5° del D. L. 24 agosto 2021 n. 118 la durata delle misure protettive già confermate ex art. 7, comma 4° del D. L. 24 agosto 2021 n. 118, per 120 giorni, salve ulteriori giustificate proroghe, senza alcuna limitazione e comunque con particolare riferimento al procedimento cautelare promosso da ~~AELF~~ e comunque nei confronti dei seguenti soggetti:

[REDACTED]

E' stato così incardinato il procedimento n. **651 sub 1/2022** Ruolo V.G., che qui ci occupa.

Seguiranno:

-l'emissione da parte dello scrivente del **decreto del 26.04.2022** di rigetto della richiesta di emissione del provvedimento *inaudita altera parte*, con fissazione di udienza di comparizione parti per la data del

18.05.2022, onerando parte istante di notificare l'istanza di proroga e il pedissequo decreto di fissazione udienza all'esperto a tutti i creditori precedentemente attinti dal provvedimento del 24.02.2022, nonché ai "nuovi" creditori ~~"MPS Leasing & Factoring S.p.A."~~ e ~~"Consulenza Turismo S.r.l."~~ entro il termine del 03.05.2022 e assegnando all'esperto termine sino al 13.05.2022 per depositare il parere prescritto dall'art. 7 co. 5 D.L. citato;

-la costituzione del *pool* di banche (~~Banco BPM S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Credito Valtellinese S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Monte dei Paschi di Siena S.p.A.~~), che con nota del 11.05.2022 rassegnavano le seguenti conclusioni: *"In conclusione, i Creditori Finanziari - rimettendosi comunque alle valutazioni del Giudicante - chiedono all'Ill.mo Giudice designato di tenere conto, nella valutazione della sussistenza di motivi addotti dalla Ricorrente a sostegno della richiesta di proroga delle misure protettive, dei contenuti della presente e altresì del lungo termine richiesto dalla Ricorrente (120 giorni), adottando ogni più opportuno e congruo provvedimento"*;

-la costituzione di ~~AELF~~, che con nota del 11.05.2022 rassegnava le seguenti conclusioni: *"Aircraft Engine Lease Financial Limited, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ill.mo Giudice designato, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, di non concedere a ~~LIVET Viaggi Turismo S.p.A.~~ la proroga delle misure protettive e cautelari disposte nei confronti della stessa Aircraft Engine Lease Financial Limited con provvedimento del 24 febbraio 2022"*;

-la costituzione di ~~Consulenza Turismo S.r.l.~~ con atto dell'11.05.2022, così concludendo: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiectis: 1. Dichiarare la revoca dell'estensione di misure protettive ex art. 6 D.L. 118/2021 richieste dalla ~~Uvet Viaggi Turismo S.p.A.~~ nei confronti di ~~Consulenza Turismo S.R.L.~~; 2. Con vittoria di spese e competenze legali"*.

-il deposito in data 13.05.2022 del parere dell'esperto, nel quale ha concluso favorevolmente con riferimento tanto alla richiesta di proroga quanto alla richiesta di estensione delle misure nei confronti dei creditori ~~MPS Leasing & Factoring S.p.A.~~ e ~~Consulenza Turismo S.r.l.~~¹;

All'udienza del 18.05.2022 si dava atto:

- della regolarità delle notifiche prescritte;
- della mancata costituzione e partecipazione all'udienza di ~~MPS Leasing & Factoring S.p.A.~~, quale creditore destinatario della richiesta di "estensione" delle misure in proroga;
- della partecipazione delle parti costituite, come in epigrafe, che si sono riportate alle conclusioni di cui alle rispettive memorie;
- della presenza dell'esperto che, a sua volta, ha richiamato le conclusioni di cui al parere

OSSERVA

In ordine alla richiesta di proroga delle misure alle quali ha aderito il pool di banche

Come noto l'art. 7 co. 5 L. citata consente al giudice che ha emesso il provvedimento di conferma delle misure protettive di prorogare la durata delle stesse, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, *"per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative"* e comunque per una durata complessiva non superiore a duecentoquaranta giorni.

Secondo l'elaborazione oramai consolidata l'inciso "su istanza delle parti" deve ragionevolmente essere inteso come non necessitante una richiesta "congiunta" del ceto creditorio attinto, ma presuppone una motivata richiesta che promani dall'imprenditore-debitore rispetto alla quale deve essere raccolto ampio consenso da parte dei creditori, ferma l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi nelle forme di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (Cfr. quanto già precisato sul punto a pag. 2 del decreto di fissazione udienza del 26.04.2022).

Come statuito anche dalla Sezione intestataria *"Ad avviso di chi scrive, la previsione di un'istanza delle parti della composizione negoziata è concetto diverso dalla sufficienza della mera richiesta di proroga delle misure da parte del solo imprenditore interessato; ne consegue che la proroga deve trovare l'adesione della generalità dei creditori o comunque la loro non opposizione, anche per assenso implicito a seguito dell'instaurazione del contraddittorio; rimane tuttavia ferma la possibilità di sindacare un dissenso*

¹ parere nel quale ha concluso: *" (...) per le motivazioni appena indicate, di poter riconoscere un'attività di ~~LIVET VIAGGI TURISMO~~ finalizzata a completare il percorso di ristrutturazione ipotizzato e, quindi, di poter rilasciare parere favorevole alla richiesta di proroga e contestuale estensione ai creditori ~~MPS Leasing & Factoring S.p.A.~~ e ~~CONSULENZA TURISMO S.R.L.~~ delle misure protettive e cautelari nella durata massima di 120 giorni ovvero nel diverso termine che verrà ritenuto da codesto On. Tribunale"*.

manifestamente preconcesso, immotivato o irragionevole derivante da assenza di collaborazione alle trattative" (Cfr. Trib. Milano, Sez. II^a civile, ordinanza emessa in data 14.05.2022 a definizione del procedimento VG N. 17141/2021, est. dott. Francesco Pipicelli).

Sovvengono inoltre, ai fini che qui rilevano, le previsioni normative di cui alla disciplina in commento, oggetto anche della relazione illustrativa al D.L. citato, dalle quali emerge che:

- un particolare richiamo viene fatto alla opportunità che "le banche, gli intermediari finanziari e, in linea generale, i soggetti titolari o responsabili della gestione dei loro crediti, devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato";
- nel contempo si prevede che l'esperto concluda per la "ragionevole perseguibilità del risanamento", previa "verifica dell'utilità delle trattative e l'assenza di ingiusto pregiudizio per i creditori".

Ebbene si consideri che:

-il primo profilo risulta essere stato compiutamente assolto, vieppiù considerando che la richiesta di proroga in esame ha raccolto la adesione del pool di banche, che pur stigmatizzando alcuni ritardi da parte di ~~UVET~~ nel fornire le informazioni richieste nel corso della procedura e nel provvedere all'ostensione della documentazione richieste (in particolare la bozza di attestazione ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F.), ha sostanzialmente aderito alla richiesta di proroga, rimettendosi al giudice in ordine alla determinazione della più congrua estensione temporale.

Risulta, peraltro, circostanza pacifica (in quanto confermata dall'esperto e dalle banche medesime) che in pendenza del termine di efficacia delle predette misure ~~UVET~~ ha coltivato le trattative con le banche e ~~UVET~~ ha parzialmente sopperito alle lacune documentali rilevate dall'esperto producendo la situazione contabile al 31.03.2022, seppur ancora all'esame dell'esperto;

-anche il secondo aspetto che precede può dirsi positivamente riscontrato, in quanto l'esperto nel parere ha dato contezza dei plurimi incontri e interlocuzioni proficuamente svolti con le predette banche, ribadendo come la "fiducia" degli istituti nella manovra finanziaria di risanamento di ~~UVET~~ è fondamentale per il raggiungimento di una definizione della trattative e, nel contempo, non riferendo della sussistenza di atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori.

Non si ravvisano pertanto ragioni ostative alla proroga delle misure nei confronti dei predetti creditori, ferme le statuizioni in termini di loro durata, come da specifico paragrafo al quale si rimanda, per evitare inutili ripetizioni.

Con riferimento alle censure svolte da ~~AELF~~

In ordine al presupposto procedimento cautelare pendente tra ~~AELF~~ e ~~UVET~~ si rimanda a quanto già illustrato nell'ordinanza di conferma delle misure del 24.02.2022.

Nella presente sede ~~AELF~~ rinnova le censure espresse nel procedimento principale, ulteriormente deducendo di non essere stata chiamata a partecipare al "tavolo delle trattative", concludendo per la non concessione della proroga.

Tanto premesso, si deve osservare essere perduranti le esigenze, già evidenziate in sede di ordinanza di conferma, di "coordinamento" delle misure di cui si discute con gli sviluppi della procedura di concordato preventivo di ~~Blue Panorama (BPA)~~.

E tanto come già evidenziato nelle motivazioni della precitata ordinanza come da stralci che si riportano: "In ragione della, più volte richiamata, incidenza della eventuale apertura della procedura di preconcordato della controllata ~~Blu Panorama~~ rispetto alla compiuta definizione e "tenuta" del piano di risanamento anche della controllante, odierna ricorrente" (...) Pare altresì evidente che la crisi pur riferita in principalità nel ricorso introduttivo alla controllata ~~Blu Panorama~~ ha diretta incidenza rispetto ad una svalutazione della partecipazione nella predetta società, che costituisce una delle principali voci di attivo della odierna ricorrente e la "buona riuscita" nella negoziazione assistita pare non poter prescindere dagli esiti della soluzione concordataria della controllata"; e ancora: "Come si evince anche dal parere espresso dall'esperto, preme da un lato, osservare che il corredo documentale sino ad ora fornito, pur necessitante integrazioni e ferma la valenza meramente preliminare del test effettuato, sia comunque indice di un sufficiente grado di serietà delle trattative, alle quali ~~AELF~~ e banche anche in udienza hanno dichiarato di

voler partecipare fattivamente, così dimostrando di nutrire un concreto interesse all'operazione prospettata".

Ebbene, permane l'incidenza della vicenda relativa alla controllata ~~Blu Panorama~~ rispetto alla compiuta definizione e alla "tenuta" del piano di risanamento di ~~UVET~~.

A tanto si aggiunga che sin dalla predetta ordinanza (Cfr. pag. 9) si era evidenziato che (futuri) elementi ostativi ad una proroga o fondanti la revoca delle misure concesse dovessero ravvisarsi:

- "nella mancata concessione la proroga nell'ambito del pre-concordato ~~Blu Panorama~~"*;
- "così come nell'ipotesi di mancato deposito di quanto sopra richiesto nel termine"*²;

Nella specie, come confermato da ~~UVET~~ e dall'esperto in udienza:

-la proroga è stata concessa nell'ambito del pre-concordato ~~BPA~~;

-~~BPA~~ nel termine (29.04.2022) assegnato dal Tribunale ex art. 161, ult. co. L.F. ha depositato la proposta piena.

La difesa di ~~UVET~~ ha ulteriormente precisato in udienza che è pendente l'istruttoria su proposta e piano, disposta dal G.R. prima della relazione al Collegio e sono in fase di approntamento modifiche al fine di meglio delineare apporto e garanzie da parte del soggetto terzo interessato all'acquisto della partecipazione totalitaria di ~~BPA~~.

Tali circostanze portano, *rebus sic stantibus*, a ritenere sussistenti sufficienti elementi per considerare ancora percorribile la soluzione della crisi prospettata con il ricorso originario volto alla conferma delle misure di protezione.

In altri termini, l'odierna valutazione deve temperare, da un lato, i diritti di ~~AELF~~ (al pari dei restanti soggetti attinti con l'ordinanza del 24.02.2022 e non costituiti nel procedimento principale), dall'altro lato, il buon esito della composizione negoziata e, di conseguenza, la tutela delle condizioni per la ricerca delle possibili soluzioni di risanamento dell'attività.

Il secondo profilo appare, allo stato, preminente stante il positivo evolversi della procedura di concordato in una soluzione delle crisi di ~~BPA~~ formalizzata in una proposta, ancorchè *sub iudice*, e rilevato che la figura terza ed indipendente dell'esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e utilità delle trattative rispetto al risanamento e l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull'esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte.

A tanto si aggiunga che al "silenzio" sino ad ora effettivamente serbato da ~~UVET~~ nelle trattative con riferimento alla "posizione ~~AELF~~" è stato superato dai maggiori ragguagli forniti in tema dalla difesa di ~~UVET~~ in udienza (Cfr. verbale) e dal rinnovato impegno dell'esperto di farsi promotore di una ripresa fattiva di tale interlocuzione, avendo lo stesso esperto palesato la necessità che nello spazio della concedenda proroga, ~~UVET~~ proceda ad articolare soluzioni alternative ai creditori (c.d. "piano B") nel quale, tra l'altro, possa meglio comprendersi la soluzione prospettata da ~~UVET~~ (garante) al creditore ~~AELF~~, nell'ipotesi in cui la soluzione concordataria di ~~BPA~~ non dovesse giungere all'epilogo atteso.

Conclusivamente, utilizzando le espressioni della relazione illustrativa, non sussiste una "sproporzione" degli effetti conseguenti alle misure prorogate "rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti".

² nella predetta ordinanza si osservava ulteriormente: "In ragione della, più volte richiamata, incidenza della eventuale apertura della procedura di pre-concordato della controllata ~~Blu Panorama~~ rispetto alla compiuta definizione e "tenuta" del piano di risanamento anche della controllante, odierna ricorrente, il termine di durata delle misure in esame deve essere "allineato" con la proroga concedenda in siffatta procedura concordataria, onde consentire che la controllata ~~Blu Panorama~~ possa medio tempore fruire del termine della proroga che presumibilmente verrà accordata (ossia 60 giorni dal 28.02.2022). Il termine di durata delle misure richieste deve pertanto congruamente essere limitato in giorni 60, dalla comunicazione del presente provvedimento, fermi gli effetti protettivi già automaticamente realizzati quanto al tempo intercorso tra il deposito del ricorso che qui ci occupa e la data di emissione del presente provvedimento".

Si accoglie, pertanto, la istanza di proroga delle misure di cui alla ordinanza, ivi incluso quanto previsto per il procedimento cautelare pendente tra le parti, nei termini di cui al dispositivo.

In ordine alle argomentazioni svolte dal "nuovo" creditore ~~CONSULENZA TURISMO S.R.L.~~

L'istanza di "estensione" dell'efficacia delle misure nei confronti del creditore ~~Consulenza Turismo S.r.l.~~ non è meritevole di accoglimento.

La decisione assunta in sede di ordinanza (che non risulta essere stata oggetto di reclamo) contiene le ragioni per le quali la conferma delle misure fosse stata limitata ad alcuni creditori.

Va da sé che la previsione di una "proroga" presuppone che vi fosse una misura confermata nel piano in corso di applicazione.

L'assenza di un provvedimento presupposto in danno del creditore ~~CONSULENZA TURISMO S.R.L.~~ (peraltro non evocato da ~~UVET~~ in udienza nel procedimento principale, nonostante figurasse nell'elenco creditori) è circostanza ostativa alla concessione di una proroga, non potendosi procrastinare gli effetti mai sorti con l'ordinanza del 24.02.2022.

Per completezza di motivazione si dispone, altresì, il rigetto della istanza di revoca formulata dal predetto creditore costituitosi nella presente fase, non solo per carenza di interesse, non essendo *ut supra* soggetto attinto, ma in considerazione del fatto che le trattative avviate nei confronti dei restanti creditori destinatari delle misure appaiono per le ragioni qui svolte ancora serie e meritevoli di prosecuzione, seppur per il termine massimo statuito alle pagine che precedono,

In ordine al creditore ~~MPS Leasing & Factoring S.p.A.~~

Con riferimento all'istanza di "estensione" dell'efficacia delle misure nei confronti del creditore in esame deve, invece, operare una soluzione differente da quella assunta per ~~CONSULENZA TURISMO S.R.L.~~, in quanto - a prescindere dalla mancata partecipazione alla presente fase (seppur ritualmente notiziato da ~~UVET~~) - il predetto creditore (al pari del c.d. *pool* bancario) aveva fatto pervenire una diffida alla ricorrente già in data 22.02.2022 (giorno all'udienza fissata per conferma delle misure protettive), acquisita tardivamente nel fascicolo telematico ed operava in *team* con ~~Unicredit Leasing~~ per un contratto avente ad oggetto un aeromobile in locazione, istituito quest'ultimo già incluso tra i creditori "attinti".

Da tale circostanza discende che tale creditore può certamente essere ricompreso nel novero dei creditori destinatari degli effetti delle misure protettive e, quindi, la proroga in estensione operare, per la semplice ragione che per mero errore non era stato menzionato tra i soggetti individuabili tra quelli attinti al momento dell'emissione dell'ordinanza, sulla scorta della documentazione integrativa già all'epoca disponibile.

Con riferimento alla determinazione di durata della proroga concessa

Richiamato quanto osservato alle pagine che precedono si deve evidenziare che, pur sussistendo i presupposti per la proroga, non possa essere accolta la richiesta di estensione nella misura massima prospettata da ~~UVET~~.

E segnatamente preme soffermarsi sui seguenti profili:

I- quanto, alla più volte richiamata "connessione" con la **procedura di concordato preventivo di BPA**, si deve constatare come sia già *medio tempore* trascorso un apprezzabile tempo dal deposito della c.d. proposta piena, quale *diebus ad quem* originariamente individuato per il permanere delle misure di protezione; la limitazione dei diritti dei creditori con tutte le conseguenze prescritte dagli artt. 7 e ss. della L citata non può ritenersi giustificata, ove rimessa al mero dilatarsi di una cornice temporale eccessivamente ampia per ritardi connessi a carenze della proposta di concordato imputabili al soggetto proponente. Pur con la consapevolezza della complessità della vicenda societaria e del fatto che alla data del 26.04.2022 non poteva essere preteso già l'emissione del decreto ex art. 163 L.F. si reputa non esserci "spazio di manovra" per concedere una proroga ulteriore a quella di 60 giorni dalla intervenuta scadenza.

Non solo infatti è emerso in udienza che la proposta definitiva necessita di ulteriori integrazioni e chiarimenti, ma permangono le carenze ribadite anche dall'esperto in termini di mancata approvazione e deposito dei bilanci al 31.12.2020 e 31.12.2021.

Dichiarare oggi cessate le misure, di contro, determinerebbe una recisione del percorso delle trattative ingiustificato a fronte di una proposta di concordato (per quanto ancora emendabile) all'attenzione del Tribunale, sicché non può essere negato (in considerazione della proposta piena risalente al 26.04.2022) uno *spatium temporis* di proroga di massimo 60 giorni (calcolato dalla scadenza del 26.04.2022) e così sino al **27.06.2022** (scadendo il termine nella giornata di sabato e ritenuto operante l'art. 155 co. 5 c.p.c.) quale termine congruo per consentire la definizione dell'istruttoria in corso e far sì che il piano e le garanzie del concordato ~~BPA~~ possano essere, nella trattative che qui ci occupa, manifestate ad ~~AELF~~ e ai restanti creditori di ~~UVET~~ per consentire loro di esprimere le valutazioni occorrente.

II- con riguardo alla restante controllata ~~UVET GBT~~, si deve constatare come ~~UVET~~ sia in ritardo rispetto alla tempistica stringente richiesta dalle trattative previste dalla strumento della composizione negoziata della crisi, sicché alla stessa è imputabile il permanere delle carenze (ad esempio, mancato approntamento di bozza i attestazione ex art. 67 L.F. e non completamento perizie degli *asset*), ai fini che qui rilevano, circa la valutazione della partecipazione nella predetta controllata, la valutazione del marchio e degli *asset* intangibili.

I ritardi, tra i quali (poco importa se riferibile all'attestatore o al mancato tempestivo conferimento dell'incarico a quest'ultimo) quello constatato nell'approntare (quantomeno) la bozza di relazione/attestazione da fornire ai creditori partecipanti alle trattative sono imputabili a ~~UVET~~ e appare quale irragionevole la concessione di un termine per emendare tali carenze in un tempo superiore ai 60 concessi, *ut supra*, dalla scadenza delle misure.

Conclusivamente permangono i presupposti originari del *fumus* della non manifesta inattuabilità della composizione negoziata.

Si concede pertanto - nei limiti che precedono - la proroga come da dispositivo, ribadito come da ordinanza del 24.02.2022 che esperto e creditori potranno domandare la revoca delle misure di protezione qui prorogate, ove ne sopravvengano i presupposti.

Nulla sulle spese del presente procedimento, tenuto conto dell'assoluta novità della materia, della natura del procedimento e dell'assenza di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

P.O.M.

in parziale accoglimento delle conclusioni formulate da parte istante ~~UVET VIAGGI TURISMO SPA~~, visto l'art. 7 co. 5 L. 147/2021:

- 1) DISPONE la proroga di tutte le misure protettive confermate con l'ordinanza del 24.02.2022 per ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine del 26.04.2022 e così **sino al 27.06.2022**, nei confronti dei creditori ivi già individuati, tra i quali comprendere anche ~~MPS LEASING & FACTORING S.P.A. (C.F. 9203472052)~~, per le ragioni di cui in narrativa;
- 2) DISPONE la proroga delle le misure di protezione ex art. 6 D.L. n. 118/2021 convertito in L. 147/2021 anche nei confronti di ~~AIRCRAFT ENGINE LEASE FINANCIAL LIMITED~~, stabilendo il permanere dell'efficacia **sino al 27.06.2022** e CONFERMA il permanere del divieto di prosecuzione da parte di ~~AIRCRAFT ENGINE LEASE FINANCIAL LIMITED~~ nei confronti di ~~UVET VIAGGI TURISMO SPA~~ del procedimento cautelare RG n. 40359/2021 Sezione V[^] Civile Tribunale di Milano **sino al medesimo termine del 27.06.2022**;
- 3) RIGETTA la richiesta di ~~UVET~~ di "estensione" dell'efficacia delle misure protettive nei confronti del creditore ~~CONSULENZA TURISMO S.R.L. (C.F./P.IVA 03709140168)~~;
- 4) Nulla sulle spese di lite del presente procedimento.

-MANDA all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione prorogate o l'abbreviazione della loro durata;

- MANDA alla Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, alle parti costituite e all'esperto nominato rag. dott. Cesare Meroni.
- MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Milano, 21.05.2022.

Il Giudice
dott. Luca Giani
f.to digitalmente

Fallimenti e Società.it

